

# REGIONE TOSCANA

## LEGGE REGIONALE 20 marzo 2024, n. 11

Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione.  
Modifiche alla l.r. 49/2011.

(GU n.48 del 7-12-2024)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del  
27 marzo 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) e l), dello statuto;

Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

Vista la raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione del 18 settembre 2020 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5g tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19 nell'Unione;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020);

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche «rifusione»);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell' 11 luglio 2023.

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 49/2011 e' la normativa regionale di riferimento per la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in

Toscana, nella finalita' del rispetto degli obiettivi di qualita', dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico piu' bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;

2. Negli anni le tecniche di trasmissione del segnale di radiocomunicazione hanno subito mutamenti per le innovazioni tecnologiche;

3. La normativa statale e' piu' volte intervenuta per semplificare il rilascio del titolo abilitativo per il quale la legge regionale n. 49/2011 rimanda alle procedure stabilite dal decreto legislativo n. 259/2003, e lo stesso ha fatto la normativa europea;

4. Uno degli scopi della direttiva 2018/1972/UE e' «Realizzare un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che si traduca in realizzazione e diffusione di reti ad altissima capacita', concorrenza sostenibile, interoperabilita' dei servizi di comunicazione elettronica, accessibilita', sicurezza delle reti e dei servizi e vantaggi per gli utenti finali»; nel preambolo si legge, inoltre, che:

a) le «...nuove reti ad altissima capacita'...sostengono l'innovazione nel campo dei servizi internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitivita' internazionale dell'Unione. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l'Unione»;

b) «Le comunicazioni elettroniche stanno diventando indispensabili per un numero crescente di settori. ...plasmando la realta' sociale ed economica»;

c) «...l'intervento normativo deve fondarsi su informazioni dettagliate circa il dispiegamento delle reti per poter essere efficace e rivolgersi alle aree in cui e' necessario. Tali informazioni sono essenziali al fine di promuovere gli investimenti, accrescere la connettivita' nell'Unione e fornire informazioni a tutte le autorita' competenti cosi' come ai cittadini»;

d) «Se si impone ad operatori mobili di condividere torri o piloni per ragioni ambientali, dette condivisioni obbligatorie potrebbero comportare una riduzione dei livelli massimi di potenza trasmessa consentiti a ciascun operatore per ragioni di sanita' pubblica, con la conseguente eventuale necessita' per gli operatori di installare un maggior numero di siti di trasmissione al fine di garantire la copertura nazionale»;

e) «E' imperativa l'esigenza di garantire che i cittadini non siano esposti a campi elettromagnetici a un livello dannoso per la salute pubblica. Gli Stati membri dovrebbero perseguire la coerenza in tutta l'Unione per affrontare la questione, tenendo conto in particolare del principio di precauzione invocato nella raccomandazione 1999/519/CE, al fine di adoperarsi per assicurare una maggiore coerenza delle condizioni di diffusione. Gli Stati membri dovrebbero applicare, se del caso, la procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 anche al fine di garantire la trasparenza per le parti interessate e permettere ad altri Stati membri e alla Commissione di reagire»;

f) «Dato l'elevato livello dell'innovazione tecnologica e la presenza di mercati estremamente dinamici nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre adattare rapidamente la normativa in modo coordinato e armonizzato a livello dell'Unione,»;

5. Nella raccomandazione 2020/1307/UE , si legge che:

a) l'Europa si pone l'obiettivo «... di incentivare lo sviluppo tempestivo di reti ad altissima capacita', comprese le reti in fibra ottica e le reti senza fili di prossima generazione.»;

b) «L'accesso a informazioni complete, accurate e aggiornate e' indispensabile per garantire un uso efficiente delle infrastrutture fisiche esistenti e un adeguato coordinamento delle opere...»;

c) «L'impronta ambientale del settore delle comunicazioni elettroniche aumenta ed e' essenziale prendere in considerazione tutti i mezzi possibili per contrastare tale tendenza.»;

6. L'art. 4 della legge n. 53/2021 ha delegato il Governo anche all'attuazione della direttiva 2018/1972/UE stabilendo criteri direttivi tra i quali si ricorda il riordino delle disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259/2003, attraverso l'adozione di un nuovo codice

delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

7. La direttiva 2018/1972/UE e' stata attuata mediante il decreto legislativo n. 207/2021;

8. La presente legge, quindi, si pone nel quadro della normativa europea sopra richiamata e della normativa nazionale d'attuazione, salvaguardando il principio di precauzione per evitare livelli dannosi per la salute pubblica, come detto anche dalla direttiva 2018/1972/UE, e prevedendo:

a) l'introduzione degli obiettivi di assicurare la migliore qualita' del servizio e la relativa valutazione dei livelli raggiunti;

b) la promozione di sistemi informativi a supporto della qualita' delle comunicazioni e della copertura di rete e quindi lo sviluppo delle reti a banda larga e dei servizi che utilizzano tali reti, con livelli elevati di qualita' di servizio;

c) l'aggiornamento dei riferimenti normativi alle recenti modifiche del decreto legislativo n. 259/2003 operate dal decreto legislativo n. 207/2021;

d) alcune modifiche al catasto regionale degli impianti e la possibilita' per la giunta regionale di adottare:

1. linee guida per i programmi degli impianti approvati dai comuni;

2. disposizioni operative per lo svolgimento coordinato degli adempimenti previsti dalla legge in tema di autorizzazioni, programma comunale degli impianti, catasto e utilizzo efficiente dello spazio elettromagnetico per agevolare i compiti dei comuni, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e degli operatori.

9. La regione e' impegnata da anni ad assicurare una copertura di banda ultra larga sul territorio regionale ed intende proseguire anche con azioni a livello nazionale per favorire la diffusione capillare delle nuove opportunita' nelle zone meno favorite del mercato;

10. Le linee guida della giunta regionale, sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1 (vedi art. 17, comma 1, della presente legge), sono approvate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge;

11. Sono implementate le funzioni del Comitato tecnico per gli impianti, che ora puo' fare anche proposte nelle materie oggetto della legge, nonche' consulenza tecnica e giuridica ai comuni per le azioni di risanamento; in virtu' della sua natura tecnica, ai dipendenti regionali e dell'ARPAT, che ne sono membri, non si applica il limite di permanenza di «tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo pari o superiore a dieci anni» previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione);

12. E' rafforzata la funzione programmatica dei comuni mediante la possibilita' di individuare aree preferibili e non idonee all'installazione degli impianti ed e' introdotto il nuovo criterio localizzativo della qualita' del servizio definita ai sensi della riforma del decreto legislativo n. 259/2003; inoltre si specifica che il comune, nel predisporre il programma comunale degli impianti, puo' attivare percorsi di informazione e partecipazione della popolazione residente;

13. E' rafforzata, altresì, la funzione del piano di risanamento di ricognizione delle situazioni di superamento dei limiti, valori ed obiettivi di qualita' e di non rispetto dei criteri localizzativi, dettando le linee di azione per il conseguente adeguamento;

14. E' prevista una nuova fattispecie di sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque ostacoli, in qualsiasi modo, le funzioni del personale addetto alla vigilanza e controllo;

Approva la presente legge:

Art. 1

Modifiche del preambolo della legge regionale n. 49/2011

1. Nel preambolo della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), dopo le parole: Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) e l), dello statuto; sono inserite le seguenti: «Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;»;

2. Nel preambolo della legge regionale n. 49/2011, le parole: «Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)» sono sostituite dalle seguenti: «Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche "rifusione")»;

3. Al punto 11 del preambolo della legge regionale n. 49/2011, dopo le parole: «dallo stesso.» sono aggiunte le seguenti: «Piu' specificamente per EIRP si intende il livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densita' di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento.»;

4. Al punto 12 del preambolo della legge regionale n. 49/2011, dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture»; dopo le parole: «deve essere» sono inserite le seguenti «interoperabile con i sistemi informativi nazionali e regionali e»;

5. Dopo il punto 12 del preambolo della legge regionale n. 49/2011, e' inserito il seguente:

«12-bis. La giunta regionale, mediante criteri tecnici, favorisce lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale e popolamento del catasto regionale degli impianti anche ai fini di rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti, nell'esercizio delle competenze regionali di cui all'art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 36/2001 ed in conformita' al decreto legislativo n. 259/2003;».

6. Dopo il punto 12-bis del preambolo della legge regionale n. 49/2011, e' inserito il seguente:

«12-ter. La regione promuove sistemi informativi a supporto della qualita' delle comunicazioni e della copertura di rete. Tali sistemi saranno implementati nel rispetto della normativa sul trattamento dati ed evitando interferenze indebite con le attivita' di sanzionamento e controllo;».

7. Al punto 13 del preambolo della legge regionale n. 49/2011, le parole: «, denominata inventario dei microimpianti e» sono soppresse;

8. Al punto 15 del preambolo della legge regionale n. 49/2011, le parole: «scuole e altri edifici pubblici,» sono sostituite dalle seguenti: «case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze» e dopo le parole: «telefonia mobile», sono aggiunte le seguenti: «, salvo esigenze di copertura del segnale delle stesse strutture»;

9. Alla fine del punto 18 del preambolo della legge regionale n. 49/2011, e' aggiunto il periodo: «. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 35, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

10. Dopo il punto 19 del preambolo della legge regionale n. 49/2011, e' inserito il seguente:

«19-bis. In attuazione della direttiva 2018/1972/UE la presente legge persegue altresì l'obiettivo di "incentivare lo sviluppo tempestivo di reti ad altissima capacita', comprese le reti in fibra ottica e le reti senza fili di prossima generazione;"»;

11. Il punto 23 del preambolo della legge regionale n. 49/2011 e' abrogato;

12. Alla fine del punto 24 del preambolo della legge regionale n. 49/2011 sono aggiunte le parole: «, nello stesso senso l'attuale formulazione dell'art. 54 del decreto legislativo n. 259/2003;».

13. Dopo il punto 24 del preambolo della legge regionale n. 49/2011, e' inserito il seguente:

«24-bis. Circa gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 5,

commi 4 e 5, sono necessarie alcune precisazioni:

a) l'art. 8, comma 1, lettera d), della legge n. 36/2001 attribuisce alle regioni la competenza alla "realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale [...] di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione". Il comma 3 dell'art. 5, sostituito dalla legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla legge regionale n. 49/2011), prevedeva che i gestori presentassero "entro il 31 ottobre di ogni anno" la dichiarazione sugli impianti e, quindi, la riformulazione del comma 4 operata dalla sopracitata legge regionale n. 11/2024 alleggerisce tale onere che attualmente riguarda "l'attivazione e disattivazione dell'impianto esclusivamente entro quindici giorni da tale evento".

b) Inoltre, il comma 5 dell'art. 5 sostituito dalla legge regionale n. 11/2024, richiede "informazioni relative alla configurazione di attivazione dell'impianto nel caso in cui la potenza sia inferiore rispetto a quanto richiesto nell'istanza di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 10, comma 5-bis"; anche qui si agisce nel rispetto della normativa statale ed infatti:

1. l'art. 10, comma 5-bis, richiama specificamente casi di "qualsiasi modifica dell'impianto o della configurazione effettivamente esercitata [...] soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 259/2003";

2. il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 dicembre 2014 (Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle ventiquattro ore), stabilisce obblighi di comunicazione che riguardano, tra l'altro, le "informazioni riguardanti le eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti". Quindi anche tali obblighi informativi si applicano nei limiti e con le modalità stabiliti dalle fonti statali senza imporre oneri ulteriori rispetto ad esse, compresi gli impianti di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011;».

## Art. 2

Finalità. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 49/2011

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «, l'installazione» sono sostituite dalle seguenti: «e l'installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici».

2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 49/2011 è aggiunta la seguente:

«c-bis) l'individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 259/2003, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 49/2011 è inserito il seguente:

«3-bis. La regione promuove lo sviluppo delle reti a banda larga e dei servizi che utilizzano tali reti, con qualità di servizio (QoS) tale da consentire applicazioni che richiedano una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) bassissima latenza e ad alta affidabilità;
- b) velocità di trasmissione dati molto elevata;
- c) un numero massivo di dispositivi connessi.».

4. Alla fine del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 49/2011 è aggiunto il seguente periodo: «Nel rispetto dei medesimi obiettivi di qualità e minimizzata l'esposizione della popolazione, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli

preesistenti perseguono l'obiettivo della migliore qualita' del servizio.».

### Art. 3

Definizioni. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 49/2011

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2011, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) infrastrutture: le risorse correlate di cui all'art. 2, comma 1, lettera zz), del decreto legislativo n. 259/2003, abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del medesimo decreto legislativo n. 259/2003;».

2. Alla fine del numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2011 sono aggiunte le parole: «, anche per lo sviluppo di reti mobili a banda larga con QoS di cui all'art. 1, comma 3-bis;».

3. La lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2011 e' abrogata.

4. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2011 la parola: «86» e' sostituita dalla seguente: «43», e dopo le parole: «comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e 4-bis».

### Art. 4

Ambito oggettivo. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 49/2011

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2011 dopo la parola: «applica» sono aggiunte le seguenti: «alle infrastrutture e».

2. La lettera a) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/2011 e' abrogata.

### Art. 5

Livelli e qualita' del servizio. Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 49/2011

1. Nel Capo II, dopo l'art. 3 della legge regionale n. 49/2011, e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Livelli e qualita' del servizio). - 1. La regione promuove sistemi informativi a supporto della qualita' delle comunicazioni e della copertura di rete, disponibili per i comuni.

2. I sistemi di cui al comma 1 sono implementati con lo scopo di produrre stime di livello di qualita' dei servizi e delle reti nel rispetto dell'art. 8 del decreto legislativo n. 259/2003.».

### Art. 6

Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 49/2011

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011, dopo le parole: «dell'informazione e della conoscenza),» sono aggiunte le seguenti « e del decreto legislativo n. 259/2003,» e alla fine, dopo le parole: «i criteri tecnici per», sono aggiunte le seguenti: «lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale degli impianti e popolamento del catasto ai fini di semplificazione, utilizzo efficiente dello spazio elettromagnetico, rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti; i criteri tecnici ineriscono a:».

2. La lettera a) del comma 1, dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011 e' sostituita dalla seguente:

«a) il popolamento e la gestione del catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture e dell'inventario, in modo da assicurare l'interoperabilita' con il catasto nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 36/2001;».

3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n.

49/2011 e' abrogata.

4. La lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011 e' sostituita dalla seguente:

«d) la presentazione dei programmi di sviluppo della rete di cui all'art. 9, comma 2;».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011 e' inserito il seguente:

«1-bis. la giunta regionale stabilisce i criteri per la formazione e approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'art. 9, anche prevedendo termini di approvazione.».

6. La lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011 e' sostituita dalla seguente:

«a) si attengono a principi di interoperabilita' dei sistemi informativi e della presente legge, di semplicita' e tengono conto della normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale, nonche' di quanto gia' inserito nel catasto regionale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori;».

7. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «dell'impatto sanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dei rischi sanitari».

8. Dopo la lettera b) del comma 3) dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011 e' inserita la seguente: «b-bis) lo stato dei livelli di qualita' di servizio delle reti a banda larga mobile dislocati sul territorio regionale.».

9. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2011, dopo la parola: «(ARPAT)» sono inserite le seguenti: «, dei sistemi di cui all'art. 3-bis».

#### Art. 7

Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture. Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2011

1. L'art. 5 della legge regionale n. 49/2011 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture). - 1. Il catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture, di seguito denominato "catasto regionale", istituito presso l'ARPAT, persegue la finalita' di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione e ai valori di saturazione dello spazio elettromagnetico rispetto ai limiti normativi in vigore.

2. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati, il catasto regionale:

a) contiene la mappa degli impianti in esercizio e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003 presenti sul territorio regionale, i dati tecnici ed anagrafici degli impianti e infrastrutture comunicati in sede di richiesta di titolo abilitativo o di presentazione di segnalazione certificata di inizio attivita', nonche' quelli topografici riferiti ad apposite cartografie;

b) costituisce una sezione del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) ed e' parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale n. 54/2009;

c) fornisce le mappe dei livelli del campo sul territorio, anche sotto forma di dati georiferiti, per le finalita' di cui al comma 1 e di valutazioni di compatibilita' di eventuali nuove installazioni rispetto ai campi preesistenti e ai limiti normativi;

d) consente valutazioni preventive dei gestori della compatibilita' delle nuove ipotesi di impianti rispetto ai valori di campo preesistenti e ai limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici;

e) e' interoperabile con i sistemi informativi nazionali e regionali.

3. I gestori effettuano la valutazione di cui al comma 2, lettera d), mediante:

a) le modalita' definite dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1;

b) la conoscenza dei dati tecnici solo dei propri impianti.

4. Ai fini del popolamento del catasto regionale, i gestori

comunicano al comune e all'ARPAT in modalita' telematica, nel rispetto dei criteri definiti dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), l'attivazione e disattivazione dell'impianto esclusivamente entro quindici giorni da tale evento e, a seguito di tale comunicazione, il catasto regionale e' aggiornato automaticamente.

5. La comunicazione di attivazione del gestore:

a) comprende le informazioni relative alla configurazione di attivazione dell'impianto nel caso in cui la potenza sia inferiore rispetto a quanto richiesto nell'istanza di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 10, comma 5-bis;

b) puo' comprendere la documentazione di apposizione dell'etichetta informativa di cui all'art. 10.

6. I dati inseriti nel catasto regionale sono resi immediatamente disponibili allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP), e ai comuni interessati al rilascio dei titoli abilitativi ed alle funzioni di vigilanza e controllo ed ai sistemi di cui all'art. 3-bis.

7. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i comuni e la regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale anche tramite le funzionalita' di aggiornamento e condivisione delle informazioni tratte dai sistemi di cui all'art. 3-bis, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni in via telematica, con particolare riferimento ai controlli.».

#### Art. 8

Inventario degli impianti radioamatoriali. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 49/2011

1. L'art. 6 della legge regionale n. 49/2011 e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Inventario degli impianti radioamatoriali). - 1. E' istituito l'inventario degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce sezione del catasto regionale.

2. Ai fini della formazione e gestione dell'inventario degli impianti radioamatoriali, i radioamatori compilano una dichiarazione in via telematica entro trenta giorni dall'attivazione dell'impianto; la dichiarazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a) le generalita' dei gestori;

b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;

c) la tipologia d'impianto.

3. I comuni e l'ARPAT acquisiscono automaticamente in via telematica la dichiarazione di cui al comma 2. In caso di modifica dell'impianto, i radioamatori aggiornano la comunicazione entro il 31 ottobre di ogni anno.».

#### Art. 9

Comitato tecnico per gli impianti. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 49/2011

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2011 dopo le parole: «ad essi connessa» sono aggiunte le seguenti: «, avvalendosi anche delle informazioni tratte dai sistemi di cui all'art. 3-bis,».

2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2011 e' sostituita dalla seguente:

«a) consulenza e di proposta nelle materie oggetto delle presente legge, anche nell'ambito delle procedure sostitutive di cui all'art. 12, comma 6;».

3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2011 e' sostituita dalla seguente:

«b) consulenza tecnica e giuridica per le azioni e il piano di risanamento di cui agli articoli 12 e 16;».

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «scelti tra quattro nominativi» sono soppresse.

5. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2011 e' inserito il seguente:

«2-bis. Il Comitato puo' avvalersi, previa convenzione, della consulenza tecnico-scientifica di enti pubblici con competenze in materia di telecomunicazioni.»

6. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2011 dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture».

7. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2011 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Ai membri del comitato di cui al comma 2, lettere a) e b), non si applica l'art. 13, comma 5, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione).».

#### Art. 10

Funzioni comunali. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 49/2011

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 49/2011 dopo le parole: «all'art. 9» sono aggiunte le seguenti: «anche avvalendosi dei sistemi di cui all'art. 3-bis,».

2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 49/2011 e' sostituita dalla seguente:

«f) all'adeguamento dei piani operativi, strumenti della pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettere a), a-bis), della legge 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), ai criteri di localizzazione di cui all'art. 11, comma 1.».».

3. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 49/2011, dopo le parole: «dell'esposizione ai campi elettromagnetici,» sono aggiunte le seguenti: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla legge regionale n. 49/2011),».

#### Art. 11

Programma comunale degli impianti. Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 49/2011

1. L'art. 9 della legge regionale n. 49/2011 e' sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Programma comunale degli impianti). - 1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti per l'installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:

a) degli obiettivi di qualita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numero 1) e, in particolare, dei criteri di localizzazione di cui all'art. 11, comma 1;

b) delle aree individuate sulla base dei criteri di localizzazione di cui all'art. 11, comma 1, e della delimitazione ai sensi del medesimo art. 11, comma 2-bis;

c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;

d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i titolari degli impianti e delle infrastrutture abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003, presentano, in via telematica, ai comuni territorialmente competenti un programma di sviluppo della rete, comprendente l'ubicazione e le caratteristiche radioelettriche dei nuovi impianti previsti e delle nuove infrastrutture idonee ad ospitare gli impianti.

3. Gli impianti di potenza EIRP inferiore a 100 W non sono inclusi nel programma di sviluppo della rete di cui al comma 2 qualora siano installati su supporti esistenti.

4. I comuni approvano e aggiornano il programma comunale degli impianti in osservanza dei criteri della giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, anche avvalendosi dei sistemi di cui all'art. 3-bis e mediante procedure che assicurano:

a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della

popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;

b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d'uso del territorio, nonché favorire l'accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d);

c) valutazioni in merito alla qualità dei servizi previsti nel piano, secondo le caratteristiche indicate all'art. 1 comma 3-bis.

5. Il programma comunale degli impianti ha durata almeno triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.

6. Ai fini dell'informazione e partecipazione della popolazione residente, il comune può promuovere processi partecipativi nelle forme attuative dell'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), anche presentando domanda di sostegno regionale ai sensi del Capo III della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).».

#### Art. 12

Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 49/2011

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/2011 è sostituito dal seguente:

«1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica o solo edilizia, degli impianti e delle infrastrutture ai sensi degli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003, è rilasciato dal comune, tramite il SUAP, nel rispetto:».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «numero 2)» sono soppresse.

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/2011 dopo la parola: «urbanistica» sono inserite le seguenti: «, ove prevista,» e la parola: «86» è sostituita dalla seguente: «43».

5. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «quando è coinvolto» sono sostituite dalla seguente: «tramite».

6. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «, contestualmente alla documentazione di cui all'art. 5, comma 3,», sono soppresse.

7. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 49/2011 è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'impianto oggetto del titolo abilitativo è realizzato e configurato secondo quanto dichiarato nella relativa istanza, anche eventualmente con una potenza al trasmettitore inferiore a quanto richiesto con conseguente adeguamento del titolo abilitativo. Qualsiasi modifica dell'impianto o della configurazione effettivamente esercita e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003.».

#### Art. 13

Criteri localizzativi. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 49/2011

1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 49/2011 è inserito il seguente:

«2-bis. Sulla base dei criteri localizzativi di cui al comma 1 e per le finalità della presente legge, il comune può individuare aree:

a) preferibili per l'installazione;

b) non idonee, dove non è consentita l'installazione nel rispetto del decreto legislativo n. 259/2003.».

2. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 49/2011 dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e della delimitazione

ai sensi del comma 2-bis,».

3. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «87» e «9» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «44» e «10».

#### Art. 14

Azioni di risanamento. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 49/2011

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 49/2011 e' sostituito dal seguente:

«1. Il comune, tenuto conto del piano di risanamento di cui all'art. 16, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformita' stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 36/2001, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' di cui all'art. 2 ed incompatibilita' con i criteri di localizzazione di cui all'art. 11 comma 1 e le aree di cui al comma 2-bis, lettera b), del medesimo art. 11.».

2. Al comma 7 dell'art. 12 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «28, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)», sono sostituite dalle seguenti: «25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato).».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 12 della legge regionale n. 49/2011 e' aggiunto il seguente:

«7-bis. Il Comitato tecnico per gli impianti di cui all'art. 7 fornisce, su richiesta dei comuni, consulenza tecnica e giuridica ai fini dell'attuazione del presente articolo.».

#### Art. 15

Vigilanza e controllo. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 49/2011

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 49/2011 e' sostituita dalla seguente: «c) la corrispondenza dei parametri tecnici dell'impianto al titolo abilitativo.».

2. Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «, di norma con cadenza biennale,» sono soppresse.

#### Art. 16

Sanzioni amministrative. Modifiche dell'art. 14 alla legge regionale n. 49/2011

1. Nell'alinea del comma 1-bis dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 dopo la parola: «esercisca» sono inserite le seguenti: «un'infrastruttura o».

2. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «comma 3, lettere a) e b), e di cui all'art. 6, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4 e di cui all'art. 6, commi 2 e 3».

3. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «e a quelli dedicati alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile» sono soppresse.

4. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «3 e all'art. 6, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4 e all'art. 6, commi 2 e 3».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 e' inserito il seguente:

«4-bis. Le sanzioni di cui ai commi 1, 1-bis e 3 sono ridotte ad

un quinto per gli impianti con potenza EIRP inferiore a 100 W e per i ponti radio.».

6. Il secondo periodo del comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 e' sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'art. 14, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la sanzione e' irrogata dalla regione. Il comune ordina le eventuali azioni di risanamento necessarie, secondo quanto previsto all'art. 12.».

7. Alla fine del comma 7 dell'art. 14, sono aggiunte le seguenti parole: «soggetto a titolo abilitativo ai sensi degli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo n. 259/2003.».

8. Dopo il comma 7 dell'art. 14 della legge regionale n. 49/2011 e' inserito il seguente:

«7-bis. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle attivita' di vigilanza e controllo, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 700,00 euro a 3.500,00 euro, irrogata dal comune.»

#### Art. 17

Disposizioni attuative. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 49/2011

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 49/2011 e' sostituito dal seguente:

«1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2024, la giunta regionale approva la deliberazione sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1.»

2. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 49/2011 sono abrogati.

#### Art. 18

Piano di risanamento. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 49/2011

1. Alla lettera a) del comma 2) dell'art. 16 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

2. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 49/2011 e' sostituito dal seguente:

«3. Il piano di risanamento contiene:

a) la ricognizione delle situazioni di superamento dei limiti, valori ed obiettivi di qualita' e di non rispetto dei criteri localizzativi;

b) le linee di azione da parte dei gestori, dei comuni territorialmente competenti e di eventuali soggetti interessati, per l'adeguamento ai limiti e criteri localizzativi di cui all'art. 11.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 49/2011 e' inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini del comma 3, lettera b), i titolari degli impianti soggetti al risanamento implementano a propria cura e spese le azioni dell'art. 12.».

4. I commi 4 e 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 49/2011 sono abrogati.

5. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 49/2011 e' sostituito dal seguente:

«6. Il Comitato tecnico per gli impianti di cui all'art. 7 fornisce, su richiesta dei comuni, consulenza tecnica e giuridica ai fini dell'attuazione del presente articolo.».

#### Art. 19

Disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 49/2011

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «regolamenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «piani operativi».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 49/2011 e' inserito il seguente:

«3-bis. Gli impianti con titolo abilitativo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 259/2003 non conformi alla normativa edilizia, qualora non presentino domanda ai sensi dell'art. 10, sono soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e all'applicazione del risanamento ai sensi dell'art. 12.».

3. I commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 17 della legge regionale n. 49/2011 sono abrogati.

4. Dopo il comma 8 dell'art. 17 della legge regionale n. 49/2011 e' inserito il seguente:

«8-bis. Fino all'approvazione della deliberazione:

a) sui criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1, non si applica l'art. 5, comma 4;

b) sul programma comunale degli impianti di cui all'art. 4, comma 1-bis, non si applicano le modifiche di cui all'art. 9.».

5. Al comma 13 dell'art. 17 della legge regionale n. 49/2011 le parole: «Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,», sono soppresse.

6. Le lettere a) e b) del comma 14 dell'art. 17 della legge regionale n. 49/2011 sono abrogate.

#### Art. 20

Clausola valutativa. Inserimento dell'art. 17-bis nella legge regionale n. 49/2011

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 49/2011 e' inserito il seguente:

«Art. 17 bis (Clausola valutativa). - 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello statuto.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 maggio 2025, la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:

a) dati ed informazioni inerenti ai sistemi informativi a supporto della qualita' delle comunicazioni e della copertura di rete implementati e resi disponibili per i comuni, ai sensi dell'art. 3-bis ed elenco dei comuni che se ne sono avvalsi;

b) resoconto puntuale dell'attivita' di consulenza tecnica e giuridica svolta dal Comitato tecnico per gli impianti in merito alle azioni di risanamento di cui all'art. 12 e dei pareri resi su questioni attinenti all'approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'art. 9;

c) elenco dei comuni che hanno approvato o aggiornato il programma comunale degli impianti e degli eventuali processi partecipativi attivati per la loro formazione;

3. La relazione di cui al comma 2 non sostituisce il rapporto di cui all'art. 4, comma 3.».

#### Art. 21

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 marzo 2024

GIANI

(Omissis)